

Codice A1817B

D.D. 22 giugno 2020, n. 1608

L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Consorzio alpeggi Massiola-Colle Falchero con sede a Massiola (VB) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione dei lavori in variante della pista forestale a servizio del bosco in località Alpe Pero, nel territorio del Comune di Massiola (VB). Sostituzione ed annullamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 2351 del 09/09/2016 e n. 334



ATTO DD 1608/A1817B/2020

DEL 22/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiedente: Consorzio alpeggi Massiola-Colle Falchero con sede a Massiola (VB) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione dei lavori in variante della pista forestale a servizio del bosco in località Alpe Pero, nel territorio del Comune di Massiola (VB). Sostituzione ed annullamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 2351 del 09/09/2016 e n. 3341 del 17/10/2018.

Preso atto:

- dell'autorizzazione ex L.R. 45/1989, rilasciata dalla Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, con Determinazione Dirigenziale n. 2351 del 09/09/2016;
- dell'autorizzazione alla prima variante ex L.R. 45/1989, rilasciata dalla Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, con Determinazione Dirigenziale n. 3341 del 17/10/2018;
- dell'istanza di seconda variante presentata in data 26/05/2020 (ns prot. n.25830) dal Presidente pro-tempore del Consorzio alpeggi Massiola Colle Falchero con sede a Massiola, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la modifica dei lavori di realizzazione della pista forestale a servizio del bosco in località Alpe Pero, nel territorio del Comune di Massiola (VB) già autorizzata;
- della richiesta di integrazioni da parte del Settore scrivente del 27/05/2020 prot. n. 26073;
- delle integrazioni pervenute a questo Settore il 29/05/2020 (ns prot. n. 26540);
- che ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs 34/18 le piste forestali sono interventi finalizzati alla gestione forestale e quindi non costituiscono trasformazione del bosco.
- che ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. 45/89 l'intervento è esente dal versamento della cauzione e che ai sensi della lettera a) comma 4 dell'art. 9 della medesima legge è esente dall'obbligo del rimboschimento e dal versamento del corrispettivo.

Lo scrivente Settore, eseguita l'istruttoria anche con il contributo del Settore Geologico per gli aspetti nivologico-valanghivi, ritiene che l'intervento di cui alla richiesta del 26/05/2020 (ns prot. n. 25830) sia autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. il taglio degli alberi dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere o ad ostruzione di vie di accesso pedonali;
3. particolare attenzione dovrà essere fatta per evitare il rotolamento di sassi a valle sia durante che a fine lavori;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo dovranno essere individuate in luoghi idonei e lontano dagli impluvi;
6. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
7. qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea sulle scarpate che verranno rinverdite, gli interventi di semina dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che non si otterrà un completo attecchimento delle sementi;
8. per la realizzazione delle palificate (semplici o doppie) si dovrà utilizzare legname durabile privo di difetti e scortecciato con diametro non inferiore a 20 cm; nelle palificate semplici dovranno essere messe a dimora 20-30 talee e 5 piantine radicate al metro lineare; nelle palificate ad una e doppia parete il numero di talee dovrà essere di 100 e di 5 piantine radicate al metro quadro;
9. le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie di provenienza locale adatte alle condizioni bio-ecologiche della zona di intervento; in particolare per le opere di ingegneria naturalistica il *Salix caprea* potrà essere utilizzato solo come piantina radicata e non come talea; il materiale dovrà risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento e con diametro di ampiezza compresa tra 3 e 5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm;
10. qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea o un mancato o parziale attecchimento delle talee e piantine inserite nelle opere di ingegneria naturalistica, gli interventi di semina e di messa a dimora dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che le opere a verde previste non risulteranno pienamente attecchite; le opere realizzate dovranno essere regolarmente mantenute prevedendo una ceduzione almeno annuale dei salici inseriti nelle palificate;
11. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
12. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
13. in fase esecutiva, ogni eventuale variazione, anche solo ipotizzabile, di quanto considerato nella relazione geologica allegata al progetto autorizzato, dovrà essere prontamente comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti necessari;
14. deve sempre essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe;
15. dovrà essere garantita, durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, la stabilità dei fronti di scavo, provvedendo, qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, anche alla predisposizione di idonee opere provvisionali;
16. nelle opere di sostegno, il terreno di riempimento a tergo del muro deve essere posto in

opera con opportuna tecnica di costipamento ed avere granulometria tale da consentire un drenaggio efficace nel tempo e deve, inoltre, risultare efficace in tutto il volume significativo a tergo dell'opera stessa;

17. dovrà essere vietato, apponendo apposita cartellonistica, il transito ai mezzi aventi massa complessiva incompatibile con i valori di carico considerati nei calcoli di stabilità;
18. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
19. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella Relazione geologica a firma del Geol. Paolo MARANGON.
20. poichè in base al "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" l'intervento ricade in un'area a priorità alta di intervento, qualora il materiale di risulta dal taglio degli alberi non venga completamente allontanato dalla zona di intervento dovrà essere trattato secondo le prescrizioni contenute nel suddetto piano per ridurre il rischio di incendio;
21. ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 la strada agro-silvo-pastorale di cui alla presente è interdetta al passaggio dei veicoli a motore ad eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche;
22. il divieto di passaggio di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge;
23. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;
- la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 ;
- Il Decreto Legislativo 03.04.2018 n. 34;
- la Legge Regionale 10.02.2009 n. 4;
- il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31.08.2018, n. 3/AMB;
- la Legge Regionale 29.10.2015 n. 23;
- la D.G.R. 06.02.2017, n. 23-4637;

determina

- di annullare le precedenti Determinazioni Dirigenziali di autorizzazione n. 2351 del 09/09/2016 e n. 3341 del 17/10/2018 e di sostituirle con la presente ;

- di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Sig. Ballestroni Valerio – Presidente pro-tempore del Consorzio alpeggi Massiola- Colle Falchero con sede a Massiola all'esecuzione dei lavori in variante necessari alla realizzazione della pista forestale a servizio del bosco in località Alpe Pero, nel territorio del Comune di Massiola (VB), a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza di variante e conservato agli atti presso l'ufficio scrivente, secondo le prescrizioni sopra riportate e che si richiamano integralmente.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità' (art.1 comma 3).

Pertanto, al fine di evitare che si creino condizioni di rischio per la pubblica incolumità, **si suggerisce** di prevedere la limitazione di utilizzo della pista forestale a periodi di assenza del manto nevoso con l'eventuale chiusura al transito, durante l'innevamento, evidenziata da cartelli che avvisino chiaramente del pericolo.

Contestualmente alla costruzione della pista **si consiglia** altresì di realizzare un rimboschimento (non meno 1000 piante /ha) a monte delle sezz. 43-47 e 20-25 per diminuire il rischio di scivolamento di masse nevose sul tracciato.

I lavori dovranno essere ultimati entro il 09/09/2021 (60 mesi dalla data della Determinazione Dirigenziale n. 2351 del 09/09/2016).

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs 42/04, art.142, lett.G (area boscata), nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

I funzionari estensori

Geol. Salvatore MAIMONTE

Dott.ssa Marilena DESTEFANIS

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'